

COMUNE DI SANT'AGNELLO PROVINCIA DI NAPOLI	Numero 31	Data 28/09/2017	Prot.
--	---------------------	---------------------------	--------------

Copia Conforme

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 14 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni.

L'anno 2017,
Il giorno 28,
del mese di Settembre,
alle ore 09.20,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente.-

Sono presenti ed assenti i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Sagrastani Pietro	Sindaco	SI
Accardi Chiara	Consigliere	NO
Esposito Pasquale	Consigliere	SI
De Martino Maria	Presidente	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Castellano Antonino	Consigliere	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Orlando Gian Michele	Consigliere	NO
Coppola Antonino	Consigliere	NO
Gnarra Pietro	Consigliere	NO

Totale presenti: 7	/Totale assenti: 4
---------------------------	---------------------------

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.-

Oggetto:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 14 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'Assessore al Bilancio, gli interventi e la relativa discussione sull'argomento, registrati su supporto digitale e riportati integralmente nella trascrizione allegata sub "A" al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali;

PREMESSO CHE:

- nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato, in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 che costituisce il Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica - T.U.S.P.P.;
- il D.Lgs. 16.07.2017 n. 100, cd. "*Decreto correttivo*", ha integrato e modificato il T.U.S.P.P.;
- la Corte dei Conti – Sezione Autonomie - ha elaborato, nell'adunanza del 19.07.2017 con la delibera n. 19/SEZAUT/2017/INPR, le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 175/2016", unitamente al modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui innanzi;
- per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione di C.C. n. 6 del 10.04.2015, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014;

VISTO CHE:

- l'art. 4, comma 1, del citato T.U.S.P.P. dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 24, comma 1, del suindicato Testo Unico prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcune delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2, che prevedono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione;
- la comunicazione dell'esito della ricognizione, anche se negativo, avviene con le modalità indicate nell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 114, e le relative informazioni devono essere trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al MEF, attraverso l'apposito portale del Dipartimento del Tesoro;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (.....), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, comma 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U.S.P.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 € (valore fissato dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 26, comma 12-quinquies, del Testo Unico);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.P.;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P.P., entro il 30.09.2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016, data di entrata in vigore del citato Testo Unico, individuando quelle che devono essere alienate;

EVIDENZIATO che la ricognizione di cui al presente atto è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.P.;

VISTA la delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21.07.2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che *“...il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. E' da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che <<ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute>>, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”;*

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, D.Lgs. 175/2016.*

Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.";

CONSIDERATO CHE:

- ai fini di cui sopra, le partecipazioni devono essere alienate o essere oggetto delle misure indicate all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione;
- le disposizioni del citato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO dell'esigenza e del soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sant'Agnello è stato istruito dagli uffici competenti, in conformità ai suindicati criteri e prescrizioni, come da Relazione tecnica e Piano compilato secondo le linee guida della Corte dei Conti – sezione Autonomie – allegati sub B) e C) al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che occorre individuare le partecipazioni da alienare, la cui alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione adottata con la presente delibera, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del T.U.S.P.P.;

DATO ATTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RICHIAMATO il Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2017, con propria deliberazione n. 6 del 10.04.2015;

EVIDENZIATO che con delibera di C.C. n. 8 del 20.04.2016 si è preso atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazione del Piano di cui innanzi;

VERIFICATO CHE, secondo quanto sopra indicato, sussistono le motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni, alla loro alienazione e/o razionalizzazione, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati, come specificatamente riportato nella relazione allegata sub B);

PRECISATO che in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione, ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale innanzi indicato, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del c.c.;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 3), del D.Lgs. 267/2000, di cui al verbale n. 19 del 21.09.2017, che si allega sub D);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000, resi rispettivamente dai Funzionari Responsabili della Prima e della Quarta U.O.;

Con la seguente votazione:

n. 7 consiglieri presenti e votanti;
n. 7 voti favorevoli;
n. 0 voti contrari;
n. 0 astenuti;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sant'Agnello alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dal modello allegato sub C) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – citate in premessa;
2. di individuare le partecipazioni da alienare e/o razionalizzare, per le motivazioni e con i tempi e modi indicati per ognuna, come specificato nel suindicato allegato C);
3. di incaricare i competenti uffici comunali per la predisposizione e l'attivazione delle procedure amministrative propedeutiche alla cessione delle partecipazioni, come individuate nel Piano innanzi indicato;
4. di trasmettere il presente atto a tutte le società partecipate dal Comune;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente delibera al MEF, attraverso l'apposito applicativo predisposto dal Dipartimento del Tesoro;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti della Campania, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, del T.U.S.P.P. e dall'art. 21 del cd. Decreto correttivo;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

n. 7 consiglieri presenti e votanti;
n. 7 voti favorevoli;
n. 0 voti contrari;
n. 0 astenuti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Alle ore 10,15 la seduta è sciolta.



COMUNE DI SANT'AGNELLO

REVISORE UNICO DEI CONTI

Comune di Sant'Agello	
21. SET. 2017	
Prot. n.	15877
Class.	Fasc.

Verbale n. 19 del 21.09.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 09:35, nella sede del Comune di Sant'Agello, il sottoscritto dott. Carmine Cocchiarella - Revisore Unico dell'Ente - nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10.06.2016, esecutiva;

Visto l'art. 19 della Legge 28.12.2001 n. 448;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 19.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni", ed i relativi prospetti, redatti come da modello approvato dalla Corte dei Conti - Sezione autonomie - con la deliberazione n. 19-SEZAUT/2017/INPR;

Richiamato al riguardo il D.Lgs. 175/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

ESPRIME

il proprio parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 33/2017, identificata in premessa, che sarà sottoposta al C.C. per l'approvazione, ritenendo la stessa conforme alle disposizioni di legge in materia.

Alle ore 11:00 termina la seduta.

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in triplice copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, dopo la prescritta registrazione e apposizione dei visti di presa visione, ne curerà l'inoltro:

- al Sindaco e al Segretario comunale;
- al Responsabile dell'Ufficio Segreteria;
- al Responsabile del Servizio Finanziario.

Del che è verbale.


IL REVISORE UNICO
(dott. Carmine Cocchiarella)

Per presa visione:

Il Sindaco.....

Il Segretario.....



Pareri

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 33**

Ufficio Proponente: **Segreteria generale e Personale**

Oggetto: **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 14 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni.**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria generale e Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole, per quanto di competenza.**

Data **22/09/2017**

Il Responsabile di Settore

F.T.O. rag. Carmela Coppola

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/09/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario

F.T.O. dott. Mariano Aversa

Delibera Consiglio Com.le: N.31 / del 28/09/2017
Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 14 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to. De Martino Maria



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. Loredana Lattene

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Loredana Lattene

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 12 OTT. 2017 .-

Sant'Agnello, 12 OTT. 2017 .-



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Loredana Lattene

Per copia conforme all'originale,

Sant'Agnello, 12 OTT. 2017 _____



SEZIONE SEGRETERIA
Funzionario Responsabile

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

<input type="checkbox"/>	per decorrenza termini di cui al comma 3° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000
<input checked="" type="checkbox"/>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Loredana Lattene